



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 29/05/2015.**

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	PIACENTI MAURO	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	A
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	STANO VITO	A
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO

Entra precedentemente la consigliera Albanese Chiara: presenti n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in materia di potestà regolamentare degli enti locali:

- il dettato della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e dell'articolo 4 (“Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali”) della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”);
- il disposto dell'articolo 52 (“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate e stabilisce che i Regolamenti devono essere approvati con Deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- l'articolo 7 (“Regolamenti”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del contenuto dell'articolo 7 (“Regolamenti”) del vigente Statuto Comunale che, come fonte normativa secondaria e massima espressione dell'autonomia del Comune di Rubiera, stabilisce le direttive da seguire nell'attività regolamentare propria dell'Ente;

VISTO:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151, comma 1, del Testo unico, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico è stato differito al 31 maggio 2015;
- che con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico è stato differito al 30 luglio 2015;

RICHIAMATI i seguenti atti di Consiglio comunale:

- n. 101 del 28 novembre 1998 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento comunale “per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” ai sensi del citato articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, con decorrenza 01/01/1999,

- n. 109 del 10 dicembre 1998 avente ad oggetto l'adozione di modifiche ed integrazioni del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
- n. 19 del 11 marzo 1999 avente ad oggetto l'adozione di modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale “per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
- n. 118 del 22 dicembre 1999 avente ad oggetto l'adozione di modifiche ed integrazioni allo stesso Regolamento comunale “per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
- n. 93 del 5 dicembre 2000 che ha nuovamente modificato le disposizioni del Regolamento in oggetto;
- n.87 del 17/12/2002 avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche-adozione modifiche ed integrazioni”;
- n.2 del 30/01/2007 avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche-adozione modifiche ed integrazioni”;
- n.21 del 13 aprile 2007 avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche-adozione integrazioni all'Allegato “B” di classificazione delle strade ed aree pubbliche comunali”;
- n.16 del 31 maggio 2008 avente ad oggetto “Riscossione coattiva dei crediti insoluti dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e del Canone per l'occupazione (C.O.S.A.P.)– Adozione modifiche regolamentari;
- n.18 del 28 aprile 2010 avente ad oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - adozione modifiche ed integrazioni”;

PRESO ATTO del contenuto del vigente “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

RICHIAMATO l'art.7 “Altre occupazioni”, in particolare il comma 2 che stabilisce che le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

RITENUTO opportuno:

- specificare più chiaramente che dette occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con cavi, condutture , ecc...devono avvenire nel pieno rispetto dell'apposita normativa dettata in merito dal competente Ufficio Tecnico comunale;
- precisare con chiarezza che anche le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.

RICHIAMATO l'art.10, “Domanda di occupazione” al comma 1 dove si stabilisce che chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve preventivamente presentare apposita domanda volta al rilascio della relativa autorizzazione,

RITENUTO opportuno precisare che la richiesta per ottenere l'autorizzazione all'occupazione dello spazio od area pubblica deve essere presentata, per avere un controllo più efficiente del territorio, anche nel caso di occupazione esente dall'applicazione del Canone di occupazione.

RICHIAMATO l'art.12 "Ufficio comunale competente nell'esame e nel rilascio della concessione" dove si faceva riferimento all'Ufficio Tributi come principale ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di occupazione,

RITENUTO opportuno, a seguito di modifiche avvenute nella ripartizione dei compiti tra i diversi uffici comunali interessati che vedono ora come Settore competente al rilascio o al diniego delle richieste di occupazione "l'Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico", adeguare in tal senso le disposizioni contenute nell'art.12 del Regolamento COSAP.

RICHIAMATO l'art.14 "Rilascio della concessione e deposito cauzionale" , in particolare i commi 6 e 7 che disciplinano l'eventuale richiesta e successivo svincolo del deposito cauzionale, per i casi in cui l'occupazione possa comportare la manomissione dell'area occupata,

RITENUTO opportuno precisare con chiarezza che la somma eventualmente depositata a titolo di cauzione non produce interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e che lo svincolo è subordinato al nullaosta del Comune previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e del regolare ripristino dello stato dei luoghi;

RICHIAMATO l'art.15 "Occupazioni d'urgenza" che disciplina l'occupazione del suolo pubblico in caso di emergenza senza l'ottenimento del previo formale provvedimento concessorio;

RITENUTO opportuno specificare che il relativo provvedimento amministrativo di concessione sarà successivamente rilasciato, indicando che trattasi di atto in sanatoria, e ritenuto, inoltre, opportuno introdurre il comma 3 dove si esplicita che per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria.

RICHIAMATO l'art.16 "Rinnovo e disdetta della concessione", in particolare il comma 4 che disciplina la disdetta anticipata della concessione;

RITENUTO opportuno riformulare il testo del comma 4, precisando che, in caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso ed è subordinato al compimento da parte del concessionario di determinati adempimenti diversi, specificati nel nuovo testo del comma 4, a seconda che la disdetta anticipata riguardi una concessione per occupazione permanente o sia relativa ad un concessione temporanea;

RICHIAMATO l'art.18 "Decadenza ed estinzione della concessione" che disciplina sia i casi in cui il concessionario decade dalla concessione che gli aspetti procedurali;

RITENUTO opportuno per ragioni di maggior chiarezza rivedere la numerazione dei commi e quindi in particolare l'ex comma 2 diventa il comma 3, l'ex comma 3 diventa il comma 4, l'ex comma 4 diventa il comma 2. Inoltre, all'attuale comma 4, lettera b) dove si individua come causa di decadenza della concessione la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, si ritiene opportuno aggiungere l'inciso "*a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione dell'occupazione già concessa*"; infine per disciplinare il caso di decesso del titolare della concessione si ritiene di inserire il comma 5 "*In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al Comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione*".

RICHIAMATO l'art. 21 "Titolarità della Concessione" che disciplina la titolarità della concessione e l'eventuale subingresso;

RITENUTO opportuno per disciplinare più compiutamente il pagamento del canone in caso di subingresso inserire il comma 5:

"Nelle ipotesi di cui al comma 3:

a) Per le occupazioni permanenti e le occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (su base di concessione pluriennale) :

- Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo,*
- Il cedente è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero periodo in corso ed è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore dello stesso.*

b) Per le occupazioni temporanee:

- Qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento".*

RICHIAMATO l'art. 22 "Obblighi del titolare della concessione" che disciplina gli obblighi del concessionario;

RITENUTO opportuno, per puntualizzare meglio l'obbligo del concessionario di non modificare arbitrariamente la superficie autorizzata dell'occupazione, aggiungere il comma 3 *"Il concessionario ha l'obbligo di rispettare la superficie di occupazione risultante dal provvedimento di concessione rilasciato. Nel caso abbia necessità di aumentare l'entità della superficie richiesta, il concessionario è tenuto a presentare agli Uffici competenti idonea richiesta di variazione e ad attendere il rilascio del provvedimento autorizzativo prima di procedere alla variazione dell'occupazione stessa".*

RICHIAMATO l'art. 28 "Criteri generali di determinazione dell'area occupata" che disciplina le modalità per determinare l'area occupata, in relazione a diverse tipologie di occupazione;

RITENUTO opportuno, al fine di individuare un criterio che consenta di calcolare in modo univoco la superficie occupata con mezzi pubblicitari permanenti, inserire il comma 6 *"Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari di carattere permanente (insegne, cartelli, striscioni, impianti, ecc.) posti sul soprassuolo, la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari sulla base del lato più lungo della proiezione al suolo del mezzo utilizzato".*

RICHIAMATO l'art. 30 che individua i Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico dell'occupazione, ai fini del calcolo del canone dovuto;

RITENUTO opportuno, aggiungere nella tabella dei coefficienti moltiplicatori relativi alle occupazioni permanenti, tre coefficienti riferiti ai mezzi pubblicitari diversificati a seconda della tipologia e della collocazione del mezzo pubblicitario stesso, in quanto si ritiene che il tratto stradale ex SS9 abbia ai fini pubblicitari un maggior valore rispetto ad altri tratti stradali;

RICHIAMATO l'art. 32 che disciplina la determinazione del canone per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi;

RITENUTO opportuno:

- precisare meglio nel testo dell'articolo la normativa di riferimento che definisce il criterio per determinare l'ammontare del canone annuo per questa particolare tipologia di occupazione.
- aggiungere al comma 4 il seguente inciso: *“Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone una dichiarazione dalla quale risulti il numero delle proprie utenze, impegnandosi a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, l'elenco completo di tali utenze con i dati relativi alla loro ubicazione”*.

VISTO il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera assembleare del 11 marzo 2014 e condiviso negli obiettivi e nelle modalità attuative da questa Amministrazione comunale che prevede, oltre alla realizzazione da parte degli Enti Locali (Regioni e Comuni del territorio) di progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul rischio di dipendenza da gioco, il coinvolgimento in un circolo virtuoso degli esercizi commerciali per ridurre i luoghi e le occasioni di gioco anche attraverso la diffusione di un apposito marchio;

RICHIAMATO l'art. 33 “Agevolazioni”;

RITENUTO opportuno:

- introdurre un'agevolazione che riguarda le distese di tavoli e sedie, rivolta ai titolari di pubblici esercizi, che possa incentivare attività di rivitalizzazione dei centri abitati e aumentare i momenti di socializzazione della cittadinanza. Nel contempo con l'intento di arginare il fenomeno dilagante della dipendenza da gioco, si ritiene opportuno subordinare l'agevolazione dal pagamento del COSAP, di cui sopra, alla dichiarazione da parte dei titolari dei predetti esercizi di non installare nei loro locali apparecchi con vincita in denaro e all'impegno ad esporre sulle vetrine di entrata del locale la vetrofania con il marchio “Slot Free ER” realizzato dalla Regione Emilia Romagna e distribuito attraverso gli sportelli del Comune in cui viene svolta l'attività commerciale.
- per favorire la ripresa del settore commerciale particolarmente colpito dalla crisi economica, soprattutto nei confronti dei piccoli esercenti prevedere un'agevolazione riducendo la superficie assoggetta al canone per le esposizioni di merci allestite all'esterno delle loro attività.

RICHIAMATO l'art. 35 “Esenzioni”;

RITENUTO opportuno integrare il testo del comma, 1 lettera b), per chiarire meglio la platea dei soggetti interessati dall'esenzione stessa;

RICHIAMATO l'art. 38 che disciplina il versamento del canone,

RITENUTO opportuno, disciplinare in modo più chiaro l'eventuale rateazione del canone, prevedendo due diverse procedure a seconda che si tratti di occupazione permanente o temporanea.

RICHIAMATO l'art. 39 che disciplina la riscossione coattiva;

RITENUTO opportuno, visto che l'art. 39 prevedeva come strumento di riscossione coattiva del canone solo il ruolo di cui al DPR n. 602/73, alla luce dei diversi interventi normativi che prevedono, nonostante reiterate proroghe, l'uscita di Equitalia SpA dal sistema di riscossione coattiva delle entrate degli Enti Locali, prevedere che la riscossione coattiva possa avvenire anche mediante lo strumento dell'ingiunzione fiscale, ovvero mediante le diverse forme previste dalla

normativa vigente per consentire pertanto al Servizio Tributi l'effettuazione della riscossione coattiva del canone, anche al di fuori dello strumento del ruolo.

RICHIAMATO l'art. 42 che disciplina le sanzioni;

RITENUTO opportuno, adeguare le misure delle sanzioni amministrative ai nuovi limiti fissati dalle norme attualmente vigenti.

RITENUTO quindi, opportuno, per le motivazioni sopra descritte modificare i seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che qui si riportano nel nuovo testo o nelle parti che vengono inserite:

1) Art. 7 “Altre occupazioni” modificare il comma 2 e inserire il comma 3 come di seguito specificato:

“2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dell'apposita normativa dettata in merito dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.”;

2) All'Art. 10 “Domanda di occupazione” integrare il comma 1, nel modo seguente:

“1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda in carta legale (fatte salve le esenzioni di cui al D.P.R. n.642/72) al competente Ufficio Comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione, anche nel caso di occupazione esente dall'applicazione del Canone.”;

3) all'Art. 12 “Ufficio comunale competente nell'esame e nel rilascio della concessione”: modificare il testo come di seguito:

“1. L'istruttoria e il rilascio o il diniego della richiesta di occupazione, sulla base della tipologia dell'occupazione, competono agli uffici competenti dell'Area dei servizi al territorio e Sviluppo economico”.

4) All'art. 14 “Rilascio della concessione e deposito cauzionale”: modificare il testo dei commi 6, 7, come di seguito specificato:

“6. L'ammontare della cauzione è stabilito dall'Ufficio competente del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La somma depositata non produce interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Comune previa verifica da parte del competente Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio”.

5) all'art. 15 “Occupazioni di urgenza”: modificare il testo nel seguente modo:

“1. In caso d'emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza il previo formale provvedimento concessorio, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato stesso, contestualmente all'occupazione, la procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione che verrà rilasciato successivamente, con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. *La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 42, 3° comma, del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo d'immediata liberazione dell'area.*

3. *Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria.”;*

6) All'Art. 16 “Rinnovo e disdetta della concessione” il comma 4 diventa :

“4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso e a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

- a) *la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 15 giorni prima della data della prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.*
- b) *Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del Comune.”;*

7) All'Art. 18 “Decadenza ed estinzione della concessione”: rivedere la numerazione dei commi e quindi in particolare l'ex comma 2 diventa il comma 3, l'ex comma 3 diventa il comma 4, l'ex comma 4 diventa il comma 2. Inoltre, si modifica il testo dell'attuale comma 4 e si inserisce il nuovo comma 5:

“4. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:

- a) *la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario fatto salvo quanto prescritto nel successivo comma;*
- b) *la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa.*

5. *In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al Comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.”;*

8) all'Art. 21 “Titolarità della concessioni”, inserire il comma 5 con il seguente testo:

“5. Nelle ipotesi di cui al comma 3:

- a) *Per le occupazioni permanenti e le occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (su base di concessione pluriennale) :*
 - *Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo,*
 - *Il cedente è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero periodo in corso ed è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore dello stesso.*
- b) *Per le occupazioni temporanee:*
 - *Qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento.”;*

9) all'Art. 22 “Obblighi del titolare della concessione”: inserire il comma 3 con il seguente testo:

“3. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare la superficie di occupazione risultante dal provvedimento di concessione rilasciato. Nel caso abbia necessità di aumentare l'entità della superficie richiesta, il concessionario è tenuto a presentare agli Uffici competenti idonea richiesta di variazione e ad attendere il rilascio del provvedimento autorizzativo prima di procedere alla variazione dell'occupazione stessa.”;

10) all'Art. 28 "Criteri generali di determinazione dell'area occupata" si inserisce il comma 6 con il seguente testo:

"6. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari di carattere permanente (insegne, cartelli, striscioni, impianti, ecc.) posti sul soprassuolo, la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari sulla base del lato più lungo della proiezione al suolo del mezzo utilizzato.";

11) all'Art. 30 "Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione per specifiche attività": la tabella con i coefficienti moltiplicatori delle occupazioni permanenti diventa la seguente:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Occupazioni di suolo/soprassuolo con apparecchi di distribuzione automatici.	0,9
Occupazioni di suolo/soprassuolo con mezzi pubblicitari, esclusi quelli di cui al successivo coefficiente.	3,0
Occupazioni di suolo/soprassuolo con mezzi pubblicitari ubicati sul tratto stradale ex SS9 e relative pertinenze.	6,0
Occupazioni di suolo/soprassuolo con preinsegne di indicazione.	1,0

12) all'Art. 32 "Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi": il testo dell'articolo diventa il seguente:

"1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., il canone è determinato ai sensi dell'art. 63, c. 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

L'ammontare del canone annuo da pagare per le aziende erogatrici di cui al c.1, è pertanto determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa stabilita dal suddetto Decreto per i Comuni fino a 20.000 abitanti in € 0,77 rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.

2. La misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46 . La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone una dichiarazione dalla quale risulti il numero delle proprie utenze, impegnandosi a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, l'elenco completo di tali utenze con i dati relativi alla loro ubicazione.

5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.";

13) all'Art. 33 "Agevolazioni": si inseriscono i commi 3 e 4:

"3. Per le occupazioni su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, di distese di tavoli, sedie, ombrelloni, panchine ecc. di esercizi pubblici (bar, pizzerie, birrerie, ristoranti ecc.), gelaterie, pasticcerie e simili, del capoluogo e delle frazioni, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone

di occupazione fino ad una superficie di 50 mq; le distese che eccedono i 50 mq, vengono computate per la superficie eccedente. La suddetta esenzione si applica esclusivamente a coloro che dichiarano che non sono installate all'interno dei loro locali apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro ed altresì si impegnano a non installare tali apparecchi, per l'intera durata dell'occupazione concessa. Inoltre, i soggetti interessati si impegnano ad esporre sulle vetrine di entrata del locale, la vetrofania con il marchio "Slot Free ER" realizzato dalla Regione Emilia Romagna e distribuito attraverso gli sportelli del Comune in cui viene svolta l'attività commerciale.

4. Per le occupazioni su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico da parte degli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto 3, effettuate con esposizione di prodotti/merci oggetto della propria attività, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone, fino ad una superficie di 15 mq; le occupazioni che eccedono i 15 mq, sono computate per la superficie eccedente.";

14) all'Art. 35 "Esenzioni": integrare il testo del comma 1, lettera b) nel modo seguente:

"b) le occupazioni temporanee realizzate da parte di partiti e movimenti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, sindacali o di volontariato, associazioni di promozione sociale, per la realizzazione delle loro finalità statutarie, anche in occasione di manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, purché sempre poste in essere per la realizzazione delle loro finalità statutarie;";

15) all'Art. 38 "Norme comuni per il versamento del canone": si modifica il comma 2 nel seguente modo:

"2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del pagamento rateizzato qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 516,46.

Per le occupazioni di carattere permanente, in caso di rateazione, il versamento dovrà essere eseguito in un massimo di quattro rate alle seguenti scadenze: 31/03, 30/04, 31/07 e 31/10.

Per le occupazioni di carattere temporaneo, in caso di rateazione, il versamento dovrà essere eseguito per un ammontare non inferiore al 50% del canone dovuto all'atto del rilascio della concessione ed il rimanente importo a saldo dovrà essere versato entro al massimo 30 giorni dalla scadenza dell'occupazione.";

16) all'Art. 39 "Riscossione coattiva": il comma 1 viene modificato come di seguito riportato:

"1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del D.Lgs. n.446/1997, o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.";

17) all'Art. 42 "Sanzioni": si modifica il testo del comma 1 di seguito riportato:

"1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 16, c. 1, della L. 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione" modificativa del Testo Unico di cui al DLgs. 267/2000, nella misura da € 25,00 a € 500,00, con l'osservanza delle disposizioni di legge, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.";

18) all'Art. 46 "Entrata in vigore del presente Regolamento": specificare che entra in vigore il 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che:

- le modifiche apportate al Regolamento COSAP avranno effetto dal 1° gennaio 2015;

- le variazioni previste all’art. 33 sopra descritte, prevedono delle agevolazioni che potrebbero portare all’azzeramento o alla riduzione del canone dovuto per le tipologie indicate ai commi 3 e 4 dell’articolo stesso;
- per le occupazioni di carattere permanente il Regolamento Cosap prevede il pagamento del canone annuale, entro il 31 marzo di ogni anno;
- pertanto l’Ufficio competente dovrà provvedere ad effettuare gli eventuali rimborsi, che dovessero derivare dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, per le occupazioni permanenti e temporanee interessate, che abbiano già eseguito il pagamento del canone di occupazione;

FATTO SALVO che le previsioni contenute nel presente Regolamento e derivanti da norme di legge si intendono automaticamente modificate nel caso di modifica delle norme stesse;

RITENUTO quindi opportuno approvare le variazioni sopra descritte e il nuovo testo aggiornato del “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO la Legge 27 luglio 2000, n.212 “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso in data 23 maggio 2015 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del Testo Unico degli Enti Locali;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

VISTO il testo dell’emendamento al Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che aggiunge **l’art. 10-bis**, presentato e condiviso nel corso della Conferenza dei Capi-gruppo e inviato a tutti i consiglieri in data 29 maggio 2015;

ACQUISITI sul citato emendamento i pareri del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Revisore dei Conti in data 29 maggio 2015;

UDITI gli interventi dei consiglieri come da Verbale di seduta;

MESSO ai voti dal Sindaco, l'emendamento riporta il seguente risultato: voti favorevoli 14, contrari n. /, astenuti n. 1 (consigliere Benati) e pertanto viene ammesso;

MESSA ai voti la proposta di deliberazione, così come modificata dall'emendamento di cui sopra, si registra il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 14
- contrari n. 1 (consigliere Benati)
- astenuti n. /

A maggioranza di voti espressi dai 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare le seguenti variazioni ed integrazioni al contenuto del “Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” modificando i seguenti articoli del Regolamento stesso, che si riportano di seguito nel nuovo testo o nelle parti che vengono inserite:

1) Art. 7 “Altre occupazioni” modificare il comma 2 e inserire il comma 3 come di seguito specificato:

“2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dell'apposita normativa dettata in merito dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.”;

2) All'Art. 10 “Domanda di occupazione” integrare il comma 1, nel modo seguente:

“1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda in carta legale (fatte salve le esenzioni di cui al D.P.R. n.642/72) al competente Ufficio Comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione, anche nel caso di occupazione esente dall'applicazione del Canone.”;

2 bis) Art. 10-bis “Procedura semplificata per alcune fattispecie di occupazione”

1. Le occupazioni di suolo pubblico esentate dal pagamento del canone ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), non possono riferirsi ad un arco temporale superiore ad un mese. Per tali occupazioni, qualora non richiedano l'emissione di ordinanze per la regolamentazione della circolazione, è istituita una procedura semplificata di concessione. La procedura semplificata non si applica per le occupazioni di partiti e movimenti politici nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi e il giorno delle elezioni o referendum.

2. Il soggetto richiedente deve inoltrare una comunicazione all'Amministrazione non prima di 30 giorni e almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La comunicazione deve essere inviata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione e deve contenere:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;*
- b) nel caso di soggetto richiedente diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e il numero di partita IVA,*

qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentate che sottoscrive la domanda;

c) recapiti telefonici, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (almeno uno di questi);

d) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare; l'ubicazione può essere specificata allegando un'idonea planimetria o fotografie;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e) la durata dell'occupazione;

f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione intende prescrivere in relazione alla comunicazione prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Se la comunicazione non viene presentata direttamente all'ufficio competente, alla medesima deve essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. In assenza di comunicazioni ostative da parte dell'Amministrazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, la concessione si intende accordata. L'Amministrazione potrà effettuare tali comunicazioni ad uno dei recapiti di cui al comma 2, lettera c).

5. Copia della comunicazione e della prova di invio all'amministrazione (timbro di ricevuta, ricevuta del fax, messaggio di posta elettronica certificata e relativa attestazione di consegna, ecc.), in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservata nel luogo di occupazione per essere esibita agli agenti addetti al controllo.

3) all'Art. 12 "Ufficio comunale competente nell'esame e nel rilascio della concessione": modificare il testo come di seguito:

"1. L'istruttoria e il rilascio o il diniego della richiesta di occupazione, sulla base della tipologia dell'occupazione, competono agli uffici competenti dell'Area dei servizi al territorio e Sviluppo economico".

4) All'art. 14 "Rilascio della concessione e deposito cauzionale": modificare il testo dei commi 6, 7, come di seguito specificato:

"6. L'ammontare della cauzione è stabilito dall'Ufficio competente del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La somma depositata non produce interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Comune previa verifica da parte del competente Ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio".

5) all'art. 15 "Occupazioni di urgenza": modificare il testo nel seguente modo:

"1. In caso d'emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza il previo formale provvedimento concessorio, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato stesso, contestualmente all'occupazione, la procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione che verrà rilasciato successivamente, con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. *La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 42, 3° comma, del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo d'immediata liberazione dell'area.*

3. *Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria.”;*

6) All'Art. 16 “Rinnovo e disdetta della concessione” il comma 4 diventa :

“4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso e a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

- c) la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 15 giorni prima della data della prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.*
- d) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del Comune.”;*

7) All'Art. 18 “Decadenza ed estinzione della concessione”: rivedere la numerazione dei commi e quindi in particolare l'ex comma 2 diventa il comma 3, l'ex comma 3 diventa il comma 4, l'ex comma 4 diventa il comma 2. Inoltre, si modifica il testo dell'attuale comma 4 e si inserisce il nuovo comma 5:

“4. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario fatto salvo quanto prescritto nel successivo comma;*
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa.*

5. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al Comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.”;

8) all'Art. 21 “Titolarietà della concessioni”, inserire il comma 5 con il seguente testo:

“5. Nelle ipotesi di cui al comma 3:

- c) Per le occupazioni permanenti e le occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (su base di concessione pluriennale) :*
 - Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo,*
 - Il cedente è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero periodo in corso ed è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore dello stesso.*
- d) Per le occupazioni temporanee:*
 - Qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento.”;*

9) all'Art. 22 “Obblighi del titolare della concessione”: inserire il comma 3 con il seguente testo:

“3. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare la superficie di occupazione risultante dal provvedimento di concessione rilasciato. Nel caso abbia necessità di aumentare l'entità della superficie richiesta, il concessionario è tenuto a presentare agli Uffici competenti idonea richiesta di variazione e ad attendere il rilascio del provvedimento autorizzativo prima di procedere alla variazione dell'occupazione stessa.”;

10) all'Art. 28 “Criteri generali di determinazione dell'area occupata” si inserisce il comma 6 con il seguente testo:

“6. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, nel caso in cui l’occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari di carattere permanente (insegne, cartelli, striscioni, impianti, ecc.) posti sul soprassuolo, la misura dell’occupazione è calcolata in metri lineari sulla base del lato più lungo della proiezione al suolo del mezzo utilizzato.”;

11) all’Art. 30 “Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell’occupazione per specifiche attività”: la tabella con i coefficienti moltiplicatori delle occupazioni permanenti diventa la seguente:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Occupazioni di suolo/soprassuolo con apparecchi di distribuzione automatici.	0,9
Occupazioni di suolo/soprassuolo con mezzi pubblicitari, esclusi quelli di cui al successivo coefficiente.	3,0
Occupazioni di suolo/soprassuolo con mezzi pubblicitari ubicati sul tratto stradale ex SS9 e relative pertinenze.	6,0
Occupazioni di suolo/soprassuolo con preinsegne di indicazione.	1,0

12) all’Art. 32 “Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi”: il testo dell’articolo diventa il seguente:

“1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., il canone è determinato ai sensi dell’art. 63, c. 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

L’ammontare del canone annuo da pagare per le aziende erogatrici di cui al c.1, è pertanto determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa stabilita dal suddetto Decreto per i Comuni fino a 20.000 abitanti in € 0,77 rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.

2. La misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46 . La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L’importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone una dichiarazione dalla quale risulti il numero delle proprie utenze, impegnandosi a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, l’elenco completo di tali utenze con i dati relativi alla loro ubicazione.

5. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.”;

13) all’Art. 33 “Agevolazioni”: si inseriscono i commi 3 e 4:

“3. Per le occupazioni su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, di distese di tavoli, sedie, ombrelloni, panchine ecc. di esercizi pubblici (bar, pizzerie, birrerie, ristoranti ecc.), gelaterie, pasticcerie e simili, del capoluogo e delle frazioni, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione fino ad una superficie di 50 mq; le distese che eccedono i 50 mq, vengono

computate per la superficie eccedente. La suddetta esenzione si applica esclusivamente a coloro che dichiarano che non sono installate all'interno dei loro locali apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro ed altresì si impegnano a non installare tali apparecchi, per l'intera durata dell'occupazione concessa. Inoltre, i soggetti interessati si impegnano ad esporre sulle vetrine di entrata del locale, la vetrofania con il marchio "Slot Free ER" realizzato dalla Regione Emilia Romagna e distribuito attraverso gli sportelli del Comune in cui viene svolta l'attività commerciale.

4. Per le occupazioni su aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico da parte degli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto 3, effettuate con esposizione di prodotti/merci oggetto della propria attività, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone, fino ad una superficie di 15 mq; le occupazioni che eccedono i 15 mq, sono computate per la superficie eccedente.”;

14) all'Art. 35 “Esenzioni”: integrare il testo del comma 1, lettera b) nel modo seguente:

“b) le occupazioni temporanee realizzate da parte di partiti e movimenti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, sindacali o di volontariato, associazioni di promozione sociale, per la realizzazione delle loro finalità statutarie, anche in occasione di manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, anche comportanti attività di vendita o di somministrazione, purché sempre poste in essere per la realizzazione delle loro finalità statutarie;”;

15) all'Art. 38 “Norme comuni per il versamento del canone”: si modifica il comma 2 nel seguente modo:

“2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del pagamento rateizzato qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 516,46.

Per le occupazioni di carattere permanente, in caso di rateazione, il versamento dovrà essere eseguito in un massimo di quattro rate alle seguenti scadenze: 31/03, 30/04, 31/07 e 31/10.

Per le occupazioni di carattere temporaneo, in caso di rateazione, il versamento dovrà essere eseguito per un ammontare non inferiore al 50% del canone dovuto all'atto del rilascio della concessione ed il rimanente importo a saldo dovrà essere versato entro al massimo 30 giorni dalla scadenza dell'occupazione.”;

16) all'Art. 39 “ Riscossione coattiva”: il comma 1 viene modificato come di seguito riportato:

“1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910 se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del D.Lgs. n.446/1997, o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.”;

17) all'Art. 42 “Sanzioni”: si modifica il testo del comma 1 di seguito riportato:

“1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 16, c. 1, della L. 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione” modificativa del Testo Unico di cui al DLgs. 267/2000, nella misura da € 25,00 a € 500,00, con l'osservanza delle disposizioni di legge, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.”;

18) all'Art. 46 “Entrata in vigore del presente Regolamento”: specificare che entra in vigore il 1° gennaio 2015;

~~~~~

**2. di dare atto** che le modifiche ed integrazioni di cui al punto **1.** hanno validità a decorrere dall'annualità finanziaria 2015 e **di approvare** il nuovo testo del “Regolamento per

l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**3. di prendere atto** che l'Ufficio competente provvederà ad effettuare gli eventuali rimborsi derivanti dall'applicazione delle nuove agevolazioni previste dall'art. 33 del presente Regolamento;

**4. di trasmettere** copia del presente atto al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti e i recepimenti amministrativi di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 14 , contrari n. 1 (consigliere Benati), astenuti n. /, il Consiglio comunale

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**

**Che** il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e Partecipazioni;

**Che** avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla Legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta a conoscenza dello stesso.

Servizio/U.o.: Ragioneria  
Proposta n. 2015/27

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ADOZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole      [ ] Contrario

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

VISTO il testo come integrato con l'articolo 10 bis si conferma il PARERE FAVOREVOLE

Rubiera, 29/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole      [ ] Contrario

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

VISTO il testo come integrato con l'articolo 10 bis si conferma il PARERE FAVOREVOLE

Rubiera, 29/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to CAVALLARO EMANUELE

**IL SEGRETARIO**  
F.to AMORINI CATERINA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune ([www.comune.rubiera.re.it](http://www.comune.rubiera.re.it)) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° \_\_\_\_/\_\_\_\_);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Lorena Barilli

---

**ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 06/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to dott. Mario Ferrari

---

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott. Mario Ferrari

---

---